



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno

REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con delibera C.C. n. 158 del 22/12/1994

Modificato con atto:

- C.C. n. 135 del 28/12/1995
- C.C. n. 15 del 16/2/1996
- C.C. n. 163 del 30/12/1996
- C.C. n. 14 del 27/2/1998
- C.C. n. 14 del 28/2/2000
- C.C. n. 10 del 19/2/2001
- C.C. N. 16 del 13/3/2003
- C.C. n. 17 del 23/3/2005



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno

REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l' applicazione nel Comune di Castagneto Carducci della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 5.11.1993, di seguito indicato come “ decreto 507” .

TITOLO I - ELEMENTI DEL TRIBUTO

ART. 2 - ZONE DI APPLICAZIONE (59 2,5 - 79 3)

1. L' applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, come si evince dalle planimetrie allegate alla delibera consiliare n. 231 del 29.7.1988 e successive modificazioni, nelle quali vengono individuate le zone servite.

2. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta al 30% della tariffa intera così come previsto dall' art. 59, comma 2, del decreto 507.

ART. 3 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA (62.1)

1. La tassa è dovuta per l' occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali od accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 2, comma 1 e 2.

2. Per l' abitazione colonica o gli altri fabbricati ad uso abitativo la tassa è dovuta al 30% anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno

soltanto la strada di accesso all' area di pertinenza dell' abitazione o del fabbricato.

3. Nelle zone di cui all' art. 2 gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita (59.2 e 3):

Entità della riduzione	Distanza dal contenitore più vicino
15%	Fino a m. 250
25%	Da m. 250 a m. 500
50%	Da m. 500 a Km 1
65%	Oltre Km 1

ART. 4 - ESCLUSIONI (62.2, 3, 5)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate nonché quelli che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell' anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.

2. Non sono soggetti alla tassa:

- i locali e le aree che per loro natura o per l' uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti;
- i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l' obbligo dell' originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall' art. 62, comma 5, del decreto 507;
- i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di frazionamento.

3. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

4. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti tossici o nocivi, la complessiva superficie tassabile dei locali utilizzati per l' esercizio di attività artigianali sono abbattute del 10% a condizione che il soggetto passivo presenti all' Ufficio Tributi del Comune entro e non oltre il



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno

20 gennaio di ciascun anno la regolare documentazione attestante lo smaltimento effettuato presso ditte autorizzate.

ART. 5 – SOGGETTI PASSIVI (63.1)

La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

ART. 6 – PARTI COMUNI ALL' EDIFICIO (63.2)

1. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all' art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell' art. 62.
Resta ferma l' obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

ART. 7 – LOCALI IN MULTIPROPRIETA' (63.3 – 64.2)

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile, dal 1 gennaio 1996, del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all' Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l' elenco degli occupanti o detentori dell' edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

ART. 8 – LOCALI TASSABILI

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l' esterno, qualunque ne sia la destinazione o l' uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici e nocivi.



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno

2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

a – tutti i vani all' interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni alle abitazioni, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;

b – tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all' esercizio di arti e professioni;

c – tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabiliti o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;

d – tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all' aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell' attività;

e – tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d' aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;

f – tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché le superfici all' aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici – comprese le unità sanitarie locali – dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative, anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;

g – tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all' aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, ecc.

h – tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all' aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti escluse le superfici destinate all' esercizio effettivo dello sport.



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno

ART. 9 – AREE TASSABILI

Si considerano aree tassabili:

- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all' aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l' area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l' esercizio effettivo dello sport;
- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

ART. 10 – LOCALI ED AREE DESTINATE AD ATTIVITÀ STAGIONALI (66.3, C) DAL 1995

1. Per i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a 6 mesi l' anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria ridotta è del 25%.
2. La predetta riduzione compete soltanto quando l' uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall' autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l' esercizio dell' attività.
3. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l' agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.
4. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall' anno successivo.



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno

5. L' ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l' attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

ART. 11 – LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purchè risultino predisposti all' uso.

2. I locali per abitazione si considerano predisposti all' utilizzazione se dotati di arredamento.

3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all' uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l' esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

ART. 12 – DEDUZIONI (66)

1. Le superfici scoperte operative sono tassate a tariffa intera.

2. Sono soggette a tassazione le aree scoperte adibite a verde per la parte eccedente i 200 mq. da computare al 25%.

ART. 13 – RIDUZIONI DI TARIFFA (66.3 E 4)

A partire dal 1 gennaio 2005 le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:

1. Abitazione con unico occupante:RIDUZIONE DEL 15%

2. Unico occupante pensionato residente in casa in affitto con reddito non superiore ad € 10.860,00.....ESENZIONE TOTALE

3. Unico occupante pensionato residente in casa di proprietà, purché con rendita catastale non superiore a € 516,46 e con un reddito non superiore ad € 10.860,00.....ESENZIONE TOTALE

4. Unico occupante pensionato residente in casa di proprietà con rendita catastale superiore a € 516,46 e con un reddito non superiore a € 10.860,00.....RIDUZIONE DEL 40%



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno

5. Nucleo familiare composto da due persone pensionate residenti in case in affitto o di proprietà, in possesso di un reddito fino a € 21.720,00.....RIDUZIONE DEL 40%

6. Famiglie che nel proprio nucleo familiare hanno persone non autosufficienti o portatori di handicap o malattie invalidanti al 75% certificate da organi sanitari competenti, che abbiano un reddito non superiore a € 28.963,00.....RIDUZIONE DEL 50%

7. Casi in cui il contribuente, dimostrando di non percepire alcun reddito non sia in grado di ottemperare al pagamento della tassa. Questi sono casi che interessano solo l' anno in cui il contribuente presenta la domanda supportata da relazione del servizio sociale:ESENZIONE TOTALE

8. Famiglie assistite dal servizio sociale A.S.L. con relazione del servizio sociale:.....ESENZIONE TOTALE

a. I redditi si intendono al netto delle ritenute fiscali.

b. Le pensioni minime INPS degli ultrasessantacinquenni sono intese con la eventuale maggiorazione sociale.

c. Per applicare le agevolazioni di cui sopra, l' abitazione non deve superare la superficie di mq. 100 ad eccezione dei punti 2, 3, 4, 6, 7, 8.

d. I contribuenti che rientrano nei casi sopra indicati dovranno far pervenire la domanda all' Ufficio Tributi del Comune entro il 20 marzo di ogni anno, presentando autocertificazione ai sensi di legge.

e. In qualunque tempo il Funzionario Responsabile della Tarsu si riserva di approntare i dovuti controlli di legge sulle autocertificazioni presentate.

b – abitazioni di utente che, iscritto all' AIRE del Comune di Castagneto Carducci, risieda o dimori all' estero per più di 6 mesi all' anno a condizione che sia indicata nella denuncia originaria o di variazione l' abitazione di residenza e l' abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l' alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune – 30%;

c – locali, diversi dalle abitazioni adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l' esercizio dell' attività – 25%;

d – per l' applicazione della riduzione della tariffa nelle varie zone del territorio comunale si fa riferimento alla delibera n. 231 del 29.7.1988, così come modificata dalla delibera n. 44 del 13.3.1995, nella quale con apposite planimetrie sono individuate nella zona:



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno

- a) gli immobili tassati a tariffa intera con servizio giornaliero
- b) gli immobili tassati a tariffa ridotta al 50% con servizio saltuario.

Per le zone non servite – case sparse – la tariffa, ai sensi della L. 24.4.1989 n.144 rimane ridotta al 30%;

TITOLO II – TARIFFAZIONE

ART. 14 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un' autonoma obbligazione tributaria.
2. L' obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l' utenza e termina nell' ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell' anno dà diritto all' abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l' obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - quando l' utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l' occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell' utente subentrato o per azione di recupero d' ufficio.

ART. 15 – ESENZIONI E RIDUZIONI

Sono esenti dal tributo (67.1):

- 1) gli edifici adibiti in via permanente all' esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno

- 2) i locali condotti da istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori ad un quarto della spesa annua necessaria al funzionamento dell' istituzione;
- 3) i locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico.
- 4) Sono esenti i locali delle scuole esistenti nel territorio comunale, gli oratori e le Associazioni senza scopo di lucro iscritte all' Albo di questo Comune.

ART. 16 – COPERTURA DELLE ESENZIONI E RIDUZIONI (67.3)

A partire dal bilancio preventivo relativo all' esercizio 1995 e individuato, nella parte “ Spesa” un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all' importo stimato delle esenzioni e riduzioni di cui al precedente articolo 15.

ART. 17 – RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO (59.4)

1. Qualora si verifichi all' interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 2, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l' immobile di residenza o esercizio dell' attività dell' utente, questi ha diritto – sino alla regolarizzazione del servizio – ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all' Ufficio Tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

2. Il responsabile dell' ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull' originale.

3. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all' ufficio tributi entro i trenta giorni successivi l' intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l' hanno impedita.

ART. 18 – RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO (59.6)



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno

1. L' interruzione temporanea del servizio di raccolta per i motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.

2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l' autorità sanitaria competente dichiari l' esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all' ambiente l' utente può provvedere a sue spese sino a quando l' autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.

3. L' utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa raggugliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

ART. 19 - GETTITO DEL TRIBUTO (61)

1. La tariffa della tassa è determinata, con atto consiliare, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall' art. 61, commi 2, 4 e 67, comma 3, del decreto 507 e, per il 1994, dell' art. 79, comma 5, dello stesso decreto.

2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.

3. Ai fini della determinazione del costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale è dedotto un importo pari al 5 per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

4. Ai fini della determinazione del costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale è dedotto un importo pari al 5 per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

ART. 20 - TARIFFAZIONE PER IL 1994 E IL 1995 (79,3SS)

La tassa è individuata sino al 31.12.1995 in base a tariffa annuale vigente commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite ed all' uso cui sono destinati.

ART. 21 - TARIFFAZIONE DALL' 1.1.1997 (65 - 69.1 - 79.2)



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno

1. La tassa è commisurata, a partire dal 1 gennaio 1997, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l' anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.
3. Il Consiglio Comunale, entro il 31 ottobre 1996 determina, con efficacia dall' 1.1.1997:
 - le modificazioni alle classificazioni delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nel secondo comma dell' art. 68 del decreto 507 ed all' esigenza di disporre di categorie ed eventualmente di sottocategorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria;
 - le modalità di applicazione dei parametri di cui al secondo comma;
 - le nuove tariffe derivanti dall' utilizzo dei parametri per ciascuna categoria o sottocategoria individuate in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali e delle aree in esse comprese.

ART. 22 – CONTENUTO DELL' ATTO DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE (69.2)

La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente articolo 22, 3° comma, deve recare l' indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l' eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

ART. 23 – UNITÀ IMMOBILIARI AD USO PROMISCUO (62.4)

Allorché nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un' attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l' attività specifica.

ART. 24 – TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO (77)



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno

1. E' istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono in modo non ricorrente e per una durata superiore ad una giornata e, comunque inferiore a 183 giorni di un anno solare, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio.

In assenza del titolo costitutivo della servitù l' occupazione o la detenzione di un' area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l' acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

2. La misura tariffaria giornaliera è pari all' ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 50%.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed in quella che sarà determinata ai sensi del precedente art. 22 è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l' ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.

4. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo art. 26, comma 6.

TITOLO III DENUNCE – ABBUONI

ART. 25 – DENUNCE (70)

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune è redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal Comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell' art. 70 del decreto 507, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all' Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio dell' anno successivo a quello di inizio dell' occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.

2. Per le denunce presentate per raccomandata vale la data di spedizione.

3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno

4. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 Maggio 1989 n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.

5. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio Tributi del Comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.

6. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 25, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art. 50, comma 5, del decreto 507 ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto (77.4).

ART. 26 – DENUNCIA DI VARIAZIONE (70.2 – 66.6)

La denuncia di cui all'art. 25, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 25 ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 13 e 15.

ART. 27 – NORMA TRANSITORIA PER LE PRIME DENUNCE (79.6)

In sede di prima applicazione delle presenti norme le denunce di cui agli articoli 25 e 26, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonché gli elenchi di cui agli articoli 6, 2° comma e 7, 2° comma, sono presentati entro il 30 settembre 1994 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni previste nel presente regolamento, a decorrere dall'anno 1995.

ART. 28 – MODALITÀ DEI RIMBORSI (75)

I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6 comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del decreto 507 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno

mediante riduzione dell' importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell' organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell' art. 75 stesso.

La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

Nel caso risulti già pagato l' intero importo iscritto a ruolo o, nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l' importo dovuto è rimborsato direttamente al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43.

TITOLO IV – GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

ART. 29 – IL FUNZIONARIO RESPONSABILE (74)

Al controllo dell' esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dal Segretario Comunale che provvede alla comunicazione del nominativo al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, entro 60 giorni dalla nomina.

A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l' esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsto dall' art. 74 del decreto 507.

Il funzionario responsabile, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:

A – registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate dai contribuenti;

B – registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per la tassa giornaliera di smaltimento di cui all' art. 77 del decreto 507.

Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal Segretario Comunale, prima di essere posti in uso.



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno

E' in facoltà del funzionario responsabile della gestione del tributo istituire in luogo dei predetti registri un unico registro, con l' indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare in ogni registro.

ART. 30 – SANZIONI E INTERESSI

1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all' art. 76 del decreto 507.
2. L' entità di ogni sanzione, nei casi previsti dal 3° comma del citato articolo 76 e fermi restando i limiti minimo e massimo ivi stabiliti, è determinata in via generale con atto della Giunta Comunale in relazione alla gravità della violazione commessa e dell' eventuale recidiva dell' autore.
3. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all' atto dell' accertamento dell' occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

ART. 31

Il presente regolamento entrerà in vigore dall' 1.1.1995, salvo per le parti previste dall' art. 20 D.L. 619 del 7.11.1994, che entreranno in vigore dall' 1.1.1996.
Con l' entrata in vigore del presente regolamento devono intendersi abrogate le disposizioni contenute nel precedente regolamento.